



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Lavoro

n. 2683/13 r.g. Lav.

recante riuniti i procc. dal 2684 al 2699 r.g. Lav. 2013

PELLEGRINO Paolo + 16 / CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI,
ENERGIA e SERVIZI in LIQUIDAZIONE – ATO PA4 (COINRES)

Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 dicembre 2013;

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ex. art. 1 co. 49 L. 28 giugno 2012 n. 92

I ricorrenti hanno presentato ciascuno separato ricorso, confluito nel primo tra essi iscritto, per sentire dichiarare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro disposta dal Consorzio, a seguito di Dispositivo Commissariale n. 32 del 15 aprile 2013, con conseguente cessazione anticipata del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato da ciascuno di loro intrattenuto con il COINRES. Rilevano che il licenziamento è stato intimato senza l'osservanza delle procedure di cui alla L. 223/91, che la lettera di licenziamento non contiene la comunicazione dei relativi motivi e rilevano che il COINRES è receduto dal contratto prima della scadenza del termine prefissato. Chiedono l'annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.

Il COINRES contesta la fondatezza del ricorso, evidenzia la nullità dei contratti

stipulati con i ricorrenti per inosservanza delle norme imperative specificate in memoria ed evidenza che, proprio a causa della suddetta nullità, non sono applicabili le norme che disciplinano i licenziamenti, le quali presuppongono un contratto di lavoro valido.

I ricorsi qui in discussione sono inammissibili.

Come pacifico tra le parti, i contratti "disdetti" dal COINRES erano a tempo determinato. Gli stessi dovevano scadere, secondo quanto previsto nella proroga (doc. 7 prod. ricorrente) "alla data del 31 dicembre 2011 e comunque sino alla costituzione e definitivo avvio delle SRR", quindi, non essendo ancora intervenuta la costituzione delle Società Raccolta Rifiuti, con termine certo nell'an anche se non nel quando. Non a caso, negli stessi ricorsi, si parla (pag. 23), di risoluzione del rapporto posta in essere dal COINRES "in data antecedente allo scadere del termine previsto nel contratto".

Ciò posto, è noto che la disciplina dei licenziamenti, con la tutela prevista, a seconda dei casi, dall'art. 18 L. 300/70 o dall'art. 8 L. 604/66, si applica soltanto ai rapporti a tempo indeterminato, come si evince dall'art. 1 L. 604/66:

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interveniente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il licenziamento può essere intimato solo per giusta causa e, ove questa non sussista ed il licenziamento risulti, perciò, illegittimo, il lavoratore ha diritto esclusivamente al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data del licenziamento sino alla data di conclusione del rapporto, qualora questo non fosse stato illegittimamente interrotto.

Come afferma la Suprema Corte

Nel contratto di lavoro a tempo determinato la risoluzione anticipata senza giusta causa va regolata dalle norme del codice civile ed, in particolare, dai criteri generali sanciti dagli art. 1283 ss. c.c., per cui il danno che il prestatore d'opera eventualmente subisce per effetto dell'arbitrario recesso del datore di lavoro va risarcito mediante la retribuzione complessiva che egli avrebbe percepito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti però quei proventi che il lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto abbia conseguito, usando la ordinaria diligenza, da una nuova attività lavorativa.

Cassazione civile, sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9122

La domanda di risarcimento, basata sui principi sopra riassunti, è l'unica che potrebbe

essere accolta qualora, nel giudizio che dovesse essere promosso secondo le ordinarie forme del rito del lavoro, si ritenessero fondate le tesi dei ricorrenti.

Poiché le disposizioni processuali dei commi da 48 a 68 dell'art. 1 L. 92/12 *“si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”* (art. 1 co. 47 L. 29 giugno 2012 n. 92), e poiché il “licenziamento” qui in discussione non rientra nel campo di applicazione dell'art. 18 L. 300/70, i ricorsi sono inammissibili.

La causa viene qui definita solo in rito. Inoltre, ove ricorresse la nullità dei contratti sostenuta dal COINRES, essa sarebbe imputabile solo allo stesso Consorzio, che pertanto avrebbe indirettamente dato origine al contenzioso. Si ritiene perciò sussistere una grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione o difesa disattesa:

1. Dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
2. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Termini Imerese, 19 dicembre 2013

Il Giudice

Dr. Roberto Rezzonico





Data: Ven 20/12/2013 19:45
Da: "massimilianomarinelli@pecavvpa.it"
<massimilianomarinelli@pecavvpa.it>
A: coinres <coinres@legalmail.it>
Oggetto: contenzioso lavoratori a tempo determinato
Allegato/i: Coinres c Pellegrino Paolo 16.pdf(*dimensione 135 KB*)
Coinres c Sagona 2.pdf(*dimensione 187 KB*)

Informo che sono stati rigettati anche gli ultimi ricorsi ex art. 1 della l. 92 del 2012, presentati al Tribunale di Termini Imerese, come da ordinanze che allego in copia
cordiali saluti

Massimiliano Marinelli